

Statuto Pro Loco di Benestare

ART.1 DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita con atto privato l'Associazione Pro Loco di Benestare con sede legale in Benestare Piazza Dante n°1.

L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

ART.2 FINALITA'

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria senza scopo di lucro con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Benestare

ART.3 COMPITI E OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Benestare ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Benestare;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di Benestare

ART.4 ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci Ordinari,
- b) soci Sostenitori,
- c) soci Onorari.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento

dell'Assemblea;

b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;

d) ricevere la tessera della Pro Loco;

e) frequentare i locali della sede sociale;

f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

ART.6 ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario;

e) Il Tesoriere;

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) Il Collegio dei Proibiviri;

h) Il Presidente onorario (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;

c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;

d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di

assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo

l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.

L'assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;

c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso contenente (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, ed all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di sette membri (minimo cinque) con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, e vengono eletti dall'assemblea con votazione segreta. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; le schede di votazione possono indicare più nominativi, purchè le preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.
- b) resta in carica quattro anni salvo decisione straordinaria della maggioranza dello stesso, che può decidere prima della fine del mandato la rielezione del consiglio direttivo da parte dell'assemblea dei soci. Tutti i membri sono rieleggibili;
- c) si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
- d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
- e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- g) esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea.
- In particolare:
- 1) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale;
 - 2) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
 - 3) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - 4) predisporre i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi

compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

- a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;

ART.10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
- b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il tesoriere:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
 - b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.
- E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
- b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- c) dura in carica quattro anni salvo decisione straordinaria della maggioranza più uno dello stesso e tutti i membri sono rieleggibili;
- d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
- e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri:

- a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni, salvo decisione straordinaria della maggioranza più uno dello stesso, dall'Assemblea dei soci;
- b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;

ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza.

ART. 14 PATRIMONIO

L'entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) i contributi di privati cittadini;
- e) eredità, donazioni e legati;

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

ART. 15 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.

3. È facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di Benestare di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

La Pro Loco:

- a) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- b) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
- c) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.



Benestare, li 16/05/2010

letto e approvato

Consiglio Direttivo
Pro Loco
Giuseppe...
Rosella...
Giuseppe...
Marco...
Simone...

Agenzia Entrate
 UFFICIO DI C.C.R.I.
 DIR. PROV. CR RC 19 MAG. 2010
 REGISTRATO IL
 al n° ...583... serie ...3ª...
 Liquidate Euro ALLEGATO ESENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
 (Giuseppe ANGIO)

[Handwritten signature]



VERBALE DI VARIAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA

**BOLLO RISCOSSO
IN MODO VIRTUALE**

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita una libera Associazione con atto privato registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Locri denominata Pro Loco di Benestare; l'Associazione ha sede in Benestare, Piazza Dante n.1 e svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Benestare per una durata illimitata;
2. Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, modificare la sede legale o individuare sedi secondarie operative.
3. All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Reggio Calabria, la denominata "Pro Loco di Benestare" troverà riconoscimento, sostegno e tutela ai sensi della normativa vigente.
4. La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), anche attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Può, inoltre, consorziarsi o comunque organizzare collaborazioni operative con Enti Pubblici e Privati, con altre Pro Loco ed altre realtà associative.
5. La Pro Loco, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale dell'associazionismo previsti dall'Articolo 7 della Legge 383/2000.

Articolo 2

Finalità

1. La Pro Loco di Benestare è un'Associazione di volontariato e di natura privatistica, apolitica, apolitica e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica. La stessa ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. In particolare, la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:
 - a) riunire e coinvolgere tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località, senza limiti di partecipazione;
 - b) tutelare e valorizzare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e monumentali del Comune di Benestare;
 - c) progettare e realizzare iniziative ed azioni di promozione turistica e di socialità civica a sostegno dello sviluppo del Comune di Benestare;
 - d) svolgere una faticosa opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente attraente la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promo-pubblicitaria;
 - e) favorire lo sviluppo turistico, anche destagionalizzato, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale della località di interesse;
 - f) contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e sostenere le attività ricreative e

di socialità civica;

- g) coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale ed internazionale nella promozione e diffusione della conoscenza della zona;
- h) realizzare manifestazioni ed iniziative anche di spettacolo e di recupero e valorizzazione delle culture locali che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del territorio facenti parte dello stesso sistema turistico;
- i) diventare soggetto attivo del Sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
- j) promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, organizzare convegni e momenti di aggregazione che, comunque, riguardino il Comune di Benestare;
- k) organizzare iniziative ed attività ricreative e di aggregazione e socializzazione per giovani ed anziani all'interno di locali destinati;
- l) istituire e/o gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre raccolte Documentali;
- m) istituire e/o gestire, previa autorizzazione del Settore Turismo dell'Amministrazione Provinciale, l'Ufficio I.A.T;
- n) istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione di Corsi professionali inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica;
- o) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- p) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- q) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;
- r) favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
- s) partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
- t) costituire autonomamente o unitamente ad altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale dei Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nonché assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini;
- u) la Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

Articolo 3 **Soci**

1. I Soci della Pro Loco di Benestare si distinguono in:

- a) Soci ordinari.
- b) Soci sostenitori.
- c) Soci benemeriti.
- d) Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Sono Soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, elargiscono contribuzioni volontarie straordinarie;

Sono Soci benemeriti i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco;

Sono Soci onorari gli Enti, persone, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività e che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano od in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco. I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee non sono eleggibili alle cariche sociali, sono proposti dal Presidente o da un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale.

- 2. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
- 3. L'iscrizione alla Associazione è aperta per tutto l'anno solare a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento effettivo. In ogni caso il Consiglio Direttivo non potrà accogliere la domanda di iscrizione quando il richiedente è stato condannato per gravi reati con sentenza passata in giudicato, oppure quando non gode dei diritti politici e quando sia stato radiato.
- 4. L'iscrizione di un Socio, decaduto per morosità, è subordinata al contestuale versamento delle precedenti quote sociali per un massimo di cinque annualità.
- 5. La domanda di iscrizione costituisce accettazione integrale ed impegno all'osservanza dei contenuti dello Statuto e dei regolamenti sociali vigenti.
- 6. Il Socio ha l'obbligo di partecipare alle attività sociali in puro spirito di volontariato ed a versare, nei termini previsti, l'importo stabilito per la quota sociale. Tale quota è destinata a finanziare l'attività dell'Associazione senza alcuna finalità speculativa: come tale non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di interessi o rivalutazione monetaria.
- 7. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo Statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
- 8. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 Marzo.
- 9. Non sono ammessi Soci temporanei, e le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili, in nessun caso.
- 10. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
 - a) votare per eleggere gli organi sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
 - b) essere eletti alle cariche sociali, purché Soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo

delle cariche sociali;

- c) votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- d) ricevere la tessera sociale;
- e) frequentare i locali destinati a sede dell'Associazione;
- f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- g) ottenere le facilitazioni derivanti dalla qualifica di Socio in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco.

11. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota sociale annuale;
- c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;
- d) non operare ingiustamente e scorrettamente in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e della località.

12. La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare presentazione delle stesse in forma scritta, acquisite dal Consiglio Direttivo;
- b) per sospensione temporanea, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il Socio abbia mancato ripetutamente, malgrado gli inviti e le diffide formali, ai doveri sociali;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il Socio abbia compiuto, ripetutamente e malgrado gli inviti e le diffide formali, gravissimi atti contrari ai doveri sociali;
- d) per causa di morte;
- e) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco, qualora a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.

13. Contro il provvedimento di sospensione o di radiazione, l'interessato può, con raccomandata postale, presentare motivato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Lo stesso organo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, dovrà decidere con provvedimento motivato. La relativa decisione vincola le parti interessate.

Articolo 4 Libri e Registri

L'Associazione Pro Loco di Benestare deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) libro dei Soci;
- b) registro delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci;
- c) registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro Cassa;

- e) libro verbali dei Revisori dei Conti;
- f) libro del Collegio dei Probiviri;
- g) registro cronologico per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- h) libro inventario del patrimonio.

**BOLLO RISCOSSO
IN MODO VIRTUALE**

Articolo 5 Finanziamenti

I proventi con i quali la Pro Loco di Benestare provvede alla propria attività sono:

- a) le quote dei Soci;
- b) i contributi della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, dell'Amministrazione Comunale di Benestare ed eventuali contributi di altri Enti pubblici e privati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) beni Testamentari;
- e) donazioni e lasciti.
- f) eventuali utili di gestione;
- g) proventi da iniziative permanenti o occasionali;
- h) proventi rientranti nella disciplina della Legge 398/91 ed eventuali successive modifiche;

Articolo 6 Organi dell'Associazione

1. Organi della Pro Loco di Benestare sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci.
 - b) Il Presidente.
 - c) Il Consiglio Direttivo.
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - e) Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci nel limite massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
3. Le cariche elettive degli organi della Pro Loco sono incompatibili con quelle politico-istituzionali.

Articolo 7 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente Articolo 3.
2. Ciascun Socio dispone di un solo voto, può inoltre rappresentare un altro Socio per delega scritta.

3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta, con indicazione dei punti all'ordine del giorno, almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta e tenuta entro i successivi 10 (dieci) giorni. In caso di inadempienza i richiedenti, tramite un proprio delegato, possono procedere a convocare l'Assemblea nel rispetto delle modalità previste dai successivi punti 5, 6 e 7.
5. La convocazione, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o per raccomandata a mano o postale, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
7. Della convocazione dell'Assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve essere informata la Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo. Deve essere inoltre, fornita idonea pubblicità con affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed all'Albo Pretorio del Comune e sull'eventuale sito WEB della Pro Loco.
8. L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:
 - a) elegge tra i Soci, a scrutinio segreto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Provisori;
 - b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
 - c) approva entro il 15 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed al regolamento sociale;
 - e) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all'ordine del giorno.
9. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
10. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12. L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale da recapitarsi a mezzo, raccomandata postale o a mano almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza:
 - a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci in regola con le quote sociali;
 - d) per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Pro Loco.
13. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

14. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
15. Le risultanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco.
16. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
17. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.
18. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 8 Elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono di norma ogni quattro anni.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea dei Soci regolarmente costituita, che delibera il rinnovo degli organi scaduti. Tale Assemblea, da tenersi entro il mese di scadenza degli organi, nomina ed insedia il seggio elettorale, stabilisce la data e gli orari con le modalità di votazione.
3. I componenti il seggio elettorale non possono essere candidati.
4. Il Socio non può candidarsi contemporaneamente a più organi della Pro Loco.
5. Le schede di votazione sono quattro e riguardano i seguenti organi:
 - Presidenza.
 - Consiglio Direttivo.
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
 - Collegio dei Probiviri.

Le quattro schede devono avere colori diversi.

1. E' possibile esprimere una ed una sola preferenza per ogni scheda.
2. Saranno dichiarati eletti, nei rispettivi organi, i candidati che avranno ottenuto la maggioranza relativa nella votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 9 Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 6 (sei) mesi. Trascorso tale periodo, il Vice Presidente convoca, nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
6. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 90 (novanta) giorni, termine entro il quale lo stesso convocherà l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
7. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
8. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo o a Soci per incarichi specifici.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Benestare è composto fino ad un massimo di 7 (sette) componenti con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari.
2. I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere meramente consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
4. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere dalla carica, per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate nell'Articolo 6 comma 6 dello Statuto.
5. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
6. Qualora non siano più disponibili Soci aventi diritto per la surroga, si procederà, entro 30 (trenta) giorni, ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere, sempre entro 30 (trenta) giorni al rinnovo di tutte le cariche elettive.
7. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.
8. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) Predispone l'eventuale regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) provvede con propri atti deliberativi al perseguimento delle finalità statutarie ed alla gestione complessiva dell'attività dell'Associazione nel rispetto dei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, con particolare cura alle problematiche di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
 - c) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci;

- d) ha l'obbligo di predisporre ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nei tempi e modi previsti dall'Articolo 7 comma 8 lettere b) e c) dello Statuto. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza di tutti gli organi sociali e nel termine di 30 (trenta) giorni si dovrà procedere al rinnovo di tutti gli organi della Pro Loco secondo le modalità previste dall'Articolo 8 dello Statuto.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 9. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o elettronica (e-mail), contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio Direttivo in termini di tempo ridotti anche per telefono o sms.
 10. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
 11. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
 12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
 13. Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità del comma 4 del presente Articolo.

Articolo 11 Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.
2. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci e cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione.
4. Il Tesoriere registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del presidente. Elabora i dati e gli elementi per la formulazione dei bilanci da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Gestisce a propria cura e responsabilità l'attività finanziaria e contabile dell'Associazione.
5. Il Tesoriere svolge il servizio di tesoreria - economato e cassa interna per le piccole spese di cui rende conto al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 Amministrazione

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.
3. I documenti necessari per i prelevamenti ed i pagamenti devono essere firmati dal Presidente e custoditi dal Tesoriere almeno per cinque anni.

4. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Tesoriere e dal Presidente.
5. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.
7. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, nonché il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente devono essere depositati presso la segreteria della Pro Loco e messi a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.
8. Il bilancio di previsione regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità dell'Articolo 7 comma 8 lettera b), deve essere inviato al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
9. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità dell'Articolo 7 comma 8 lettera c), unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
10. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
11. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Articolo 13 Vigilanza e Controlli

1. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria: come tale la Pro Loco ha l'obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi sociali ed i provvedimenti a carico dei singoli soci.
2. L'Associazione inoltre ha l'obbligo di agevolare la Provincia nell'esercizio dell'azione ispettiva da parte dei competenti uffici nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco.

Articolo 14 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori vengono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali componenti effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione accertando la correttezza delle procedure di spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di Legge. Per tale funzione presenta all'Assemblea dei Soci una propria relazione a corredo dei bilanci portati all'approvazione.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli

di proprietà sociale o anche ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di verifica dei libri sociali e dei documenti in essi richiamati, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di chiedere al Presidente ed al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale.
9. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e sulle singole questioni esprimere parere consultivo che il Segretario deve registrare nel verbale della seduta.

Articolo 15 Collegio dei Proviviri

1. Ai sensi del presente Articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Proviviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
4. I cinque Componenti il Collegio devono essere tutti eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali componenti effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
6. I Proviviri effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
7. Essi deliberano secondo assoluta equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti termini per la eventuale presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre, comunque, le loro repliche.
8. Le decisioni del Collegio dei Proviviri, adeguatamente motivate, devono essere emesse entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso. Detto termine è soggetto a proroga di ulteriori giorni 15 (quindici) per motivi eccezionali.
9. Le pronunce del Collegio dei Proviviri della Pro Loco sono definitive ed obbligano le parti interessate.

Articolo 16 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli componenti del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di attenersi strettamente al mandato ricevuto.

Articolo 17
Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L'assemblea per le modifiche statutarie è di tipo straordinaria.

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento, della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, oppure dai due terzi dei Soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. Non è ammesso il voto per delega.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Commissario Liquidatore il quale provvede, entro 6 (sei) mesi, ai seguenti compiti:
 - a) realizzare le attività e liquidare le passività;
 - b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci iscritti alla data della precedente assemblea;
1. Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione diversa imposta dalla Legge, al Comune di Benestare che lo destinerà vincolato alle finalità di utilità sociale di cui alla Legge 383/2000.

Articolo 19
Pro Loco Giovani

1. Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
2. Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
3. L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
5. E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.

Articolo 20
Disposizioni finali

1. La Pro Loco ha l'obbligo di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia di Reggio

Calabria il numero dei Soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie. La Pro Loco se aderente all'UNPLI dovrà trasmettere la stessa documentazione al Comitato Provinciale UNPLI di Reggio Calabria.
3. La Pro Loco è obbligata al rispetto della Legge Regionale della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia.
5. L'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli obblighi statutari.

Benestare 15 Novembre 2010

**BOLLO RISCOSSO
IN MODO VIRTUALE**

Letto, approvato e sottoscritto

<u>Albis Francesco Comitè</u>	<u>Lozelle Gianfranco</u>	<u>Alban Giuseppe</u>
<u>Mauro Marco</u>	<u>Luigi Nigro</u>	<u>Isidoro Domenico A.</u>
<u>Marcello Mordino</u>	<u>Luigi Roberto</u>	<u>Rocco Marco</u>
<u>Raffaele Giulio</u>	<u>Emanuele Comitè</u>	<u>Giordano Rossene</u>
<u>Rossello Scorpione</u>	<u>Mario Mariotti</u>	<u>Eugenio Leone</u>
<u>Albis Cesare Comitè</u>	<u>Chian Pietro</u>	

Agenzia Provinciale
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Loori

26 NOV 2010
Registrato il n. 1719 Serie 3R
Composti € 289.96

IL FUNZIONARIO (Virgilio Villari)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Dr. Alberto Scortacci)

